

29 luglio 2011

I tempi di una incostituzionalità. Processo breve, prescrizione breve, processo lungo*

di Massimo Villone

SOMMARIO: 1. Estinzione dei processi per durata irragionevole: l'AS 1880. 2. Dalla "ex Cirielli" alla prescrizione breve per gli incensurati: l'AC 3137. 3. Prescrizione breve e processo lungo: l'intrinseca irragionevolezza di un legislatore schizofrenico.

1. Estinzione dei processi per durata irragionevole: l'AS 1880.

Lo scontro sulla giustizia e sui problemi giudiziari del Presidente del consiglio dei ministri *pro tempore* è il segno distintivo della XVI legislatura. La sentenza 262/2009^[1] della Corte costituzionale, che dichiara la illegittimità della legge 124/2008^[2] (Lodo Alfano) per violazione degli artt. 3 e 138 Cost., pone fine ai tentativi di disporre la sospensione dei processi con legge ordinaria. Segna in qualche modo uno spartiacque nel confronto politico-istituzionale. La maggioranza è in fibrillazione. La priorità assoluta è fornire al Presidente del consiglio uno scudo protettivo. Nella Camera dei deputati parte così l'iniziativa sul legittimo impedimento, che si traduce nella legge 51/2010^[3]. Anche questa soluzione, peraltro, solleva molteplici e gravi dubbi, che troveranno poi riscontro nella sentenza 23/2011^[4] della Corte costituzionale. Si avvia anche un "lodo costituzionale" (AS 2180^[5]). Ma la via è lunga e non priva di rischi. Il referendum confermativo può spaventare, soprattutto considerando che le burrascose vicende personali di Berlusconi hanno occupato in permanenza le prime pagine dei giornali. Che impatto potrebbero avere sull'opinione pubblica al momento di un – sicuro – voto referendario? Ed ecco che riprende vita la vicenda del processo breve, partito insieme al legittimo impedimento, e poi scivolato in qualche misura in secondo piano^[6].

Come inizia? L'Aula del Senato ha in calendario per il 3 novembre 2009 l'AS 1784, recante la conversione in legge del d.l. 135/2009 sulla attuazione di obblighi comunitari. È un treno già in corsa, cui si potrebbe aggiungere un vagone per rispondere nel giro di poche settimane alla sentenza 262/2009. Nasce l'idea di abbreviare i termini di prescrizione, in modo che i processi a Berlusconi ripartiti dopo la sentenza possano senza traumi arrivare a morte prematura. E poco importa che cadrebbero così moltissimi altri processi, con grave impatto sul sistema giustizia^[7]. Una norma, dunque, a carattere formalmente generale, che come tale potrebbe sottrarsi alla critica di configurare un odioso – e incostituzionale – privilegio a favore del potente di turno. Per coglierne la sostanziale incostituzionalità bisognerebbe piuttosto avventurarsi sui terreni scivolosi della verifica dei fini perseguiti dal legislatore, e dell'eccesso di potere legislativo.

Ma, nella specie, tutto verrebbe tradotto in un emendamento al decreto in discussione. E qui l'ostacolo si trova nel principio che l'emendamento deve essere attinente al *corpus* di norme che va a modificare. Questa è in generale una buona regola di *drafting* legislativo, sancita in specie dall'art. 97, comma 1, del Regolamento Senato: "sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione". Un principio che vale per l'Aula e per le Commissioni. Spetta

al Presidente la decisione – inappellabile – su quali emendamenti escludere o ammettere. Quelli presentati nell’ambito della conversione di un decreto legge vanno scrutinati con particolare rigore, non potendosi in principio ammettere ipotesi normative non sorrette dai requisiti di straordinaria necessità ed urgenza di cui all’art. 77 della Costituzione. Ed è in coerenza con queste premesse che l’art. 15, comma 3, della legge 400/1988^[8] dispone che “i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”.

Una norma sulla prescrizione nulla ha a che fare con i contenuti del decreto della cui conversione in legge si discute, e nemmeno presenta connotati di straordinaria necessità e urgenza. Ma la prassi del Senato sull’attinenza degli emendamenti al testo in discussione è meno stringente di quella della Camera. E dunque la scelta di saltare sul treno in corsa dell’AS 1784 può sembrare ai proponenti praticabile. In ogni caso, si apprende che il Presidente della Repubblica non intende accettare contenuti troppo eterogenei^[9]. È il preavviso di un possibile rinvio alle Camere della legge di conversione al momento della promulgazione. Ai sensi dell’art. 74 della Costituzione, questo sarebbe un ostacolo tecnicamente superabile attraverso una riapprovazione. Ma l’indicazione venuta dal Quirinale stimola una reazione nella stessa maggioranza, e gli emendamenti già approntati rimangono nel cassetto. Il fallimento del tentativo meglio fa comprendere perché il Presidente del consiglio successivamente dichiara che non intende comunque dimettersi, nemmeno in caso di condanna^[10]. Mentre si orienta a liberarsi dei carichi giudiziari non più attraverso una leggina *ad personam*, ma nell’ambito di una riforma generale della giustizia, sulla quale recarsi in Parlamento con una piena e personale assunzione di responsabilità^[11]. Scelta sempre discutibile quanto all’utilità e all’opportunità politica, ma che potrebbe meglio essere difesa di fronte alla censura di privilegi e disparità di trattamento volti a favorire indebitamente imputati eccellenti.

A tale obiettivo guarda l’AS 1880^[12] presentato in Senato il 12 novembre 2009 da Gasparri, Quagliariello, Bricolo ed altri, recante in via generale una drastica riduzione *ex lege* dei tempi di giudizio. A prima vista, è sorretto da argomenti solidi. L’art. 111, comma 2, della Costituzione italiana chiama la legge ad assicurare la “ragionevole durata” del processo. L’art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dispone che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge”. Punto poi ribadito nella Carta di Nizza, richiamata nel Trattato di Lisbona. Dunque il principio che un giudizio debba chiudersi in tempi “ragionevoli” è saldamente presidiato nel nostro ordinamento. Ma da sempre non viene rispettato. Già nel 2001 viene approvata la legge n. 89^[13] (nota come legge Pinto). Ai sensi dell’art. 2, comma 1, “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione”. Ma la legge non rende più rapido il passo del sistema giudiziario. E dunque non evita all’Italia le continue condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per la violazione del principio della durata ragionevole. Condanna alla quale nella giurisprudenza più recente si aggiunge anche quella per la insufficienza del risarcimento accordato ai sensi della legge Pinto, con la rivalutazione del *quantum* da parte della stessa Corte europea^[14].

Dunque, può sembrare opportuna e utile una legge volta a determinare tempi più brevi per la risposta di giustizia. Ed è appunto questo l’obiettivo visibile dell’AS 1880. Tra l’altro, si interviene sulle procedure di equo indennizzo di cui alla legge Pinto, e sulla ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile. Ma il cuore della proposta è nell’art. 5, che introduce nel codice di procedura penale un meccanismo di estinzione dei processi penali a seguito del decorso di termini specificamente indicati, senza che si giunga alla pronuncia del giudice nel relativo grado. Sono i “termini di fase”, riferiti a ciascun grado del processo penale e diversificati in funzione della gravità del reato e quindi della pena prevista. Nel caso di mancato rispetto dei termini prescritti, il giudice “pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo”. Rimangono esclusi i processi in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale. Quindi, un *favor* per gli incensurati. Con norma transitoria, l’articolo 9 prevede che a determinate condizioni si applichi l’estinzione ai processi in corso in primo grado relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006.

A prima vista, un giudizio a tempi certi. E dunque una ragionevole durata definita dalla legge. Ma è ragionevole stabilire rigidamente una durata sempre uguale per tutti i giudizi, a prescindere dalla complessità dei fatti di causa, dalle difficoltà che l'accertamento della verità può incontrare, dal numero degli imputati? Ridurre i tempi dei giudizi estinguendo *ex lege* quelli che oltrepassano un termine astrattamente predeterminato è come combattere una epidemia sopprimendo i contagiati. Emerge un corposo dubbio di incostituzionalità per irragionevolezza^[15] della scelta legislativa, almeno per tre profili. Il primo: non si può ragionevolmente abbreviare il tempo di giudizio senza modificare in alcun modo i meccanismi processuali ed in specie senza aumentare le risorse umane, organizzative e finanziarie disponibili per le attività di giustizia. Comprimerle le stesse attività in tempi più ridotti può produrre solo l'estinzione di un numero più o meno alto di processi. E l'estinzione non è, in quanto tale, un legittimo obiettivo per il legislatore, perché contraddice direttamente gli interessi di giustizia. L'efficienza del processo è di per sé un bene costituzionalmente rilevante, come la Corte costituzionale afferma nella sentenza 353/1996^[16]. Ma certo non nel senso che si giunga a morte rapida in tempi certi, senza una pronuncia nel merito, e dunque senza risposta alla domanda di giustizia. Una norma sui tempi che avesse l'esclusivo fine di deflazionare il numero dei procedimenti in corso non sarebbe costituzionalmente consentita. Il secondo: ancor più la irragionevolezza si manifesta se la riduzione dei tempi si applica in via transitoria anche ai processi in corso, segnati già da una tempistica che dei nuovi termini non ha tenuto conto. Il terzo: definire termini cogenti di durata chiama il legislatore a garantire con adeguata precisione la coerenza tra i tempi da un lato, la natura e gravità dei reati nonché la misura della sanzione dall'altro. E la ridotta diversificazione prevista nell'AS 1880 può bene mostrarsi insufficiente.

Il 14 dicembre 2009 il CSM esprime parere^[17] sull'AS 1880. Dà conto di un'istruttoria svolta tra le maggiori procure, dalla quale risulta che i processi a rischio estinzione sono numerosi. Tra questi, la Procura di Milano include il processo Mills, nel quale è coinvolto Berlusconi, e quella di Napoli un processo che vede imputati Bassolino ed altri. Il parere rivolge all'AS 1880 una critica serrata. Si nota in specie che non realizza il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., in quanto privilegia la rapidità formale di una scansione temporale, a scapito della funzione cognitiva propria del processo. La garanzia costituzionale è anzitutto che un processo vi sia, e giunga a una decisione nel merito. Inoltre, riservare il diritto alla rapidità del processo solo agli imputati incensurati lo costruisce come un regime di privilegio da negare a coloro che, a causa di una qualunque precedente condanna a pena detentiva per delitto, sarebbero diversamente assistiti dalla presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.. In tal modo il diritto del cittadino alla durata ragionevole del processo verrebbe garantito in modo differenziato a causa di una condizione soggettiva che per nulla attiene all'accertamento processuale relativo ad una fattispecie di reato. Ancora si censura la disomogeneità dell'elenco dei reati inclusi – tra cui si segnala quello di corruzione – o esclusi. E si critica la scansione temporale adottata, e in principio la sua rigidità.

Ovviamente, il punto più dolente è che dalla abbreviazione dei tempi verrebbe in ogni caso per molti processi – anche per gravi reati o con imputati eccellenti - l'estinzione, con pesante danno agli interessi di giustizia. La polemica divampa sul numero dei processi a rischio: dal 10 al 40% nella valutazione della associazione nazionale dei magistrati, non più del 5% secondo il ministro della giustizia Alfano. Un punto è comunque certo: l'effetto della legge si produrrebbe probabilmente anche per l'imputato Berlusconi.

La Commissione giustizia chiude i propri lavori il 17 dicembre 2009, senza terminare l'esame del testo. L'Aula del Senato approva il 20 gennaio 2010. Dalla presentazione della proposta è trascorso, considerando la sospensione per le festività, poco più di un mese di tempo di lavoro parlamentare.

2. Dalla “*ex Cirielli*” alla prescrizione breve per gli incensurati: l'AC 3137.

La velocità del percorso in Senato suggerisce che la maggioranza voglia fare sul testo approvato un investimento politico rilevante. Ma nella Camera dei deputati il passo del processo breve rallenta, mentre accelera decisamente il legittimo impedimento. Diventa la legge 7 aprile 2010, n. 51. Eppure, il 7 agosto 2010, in una intervista^[18] al Corriere della Sera, il Ministro della giustizia indica processo breve e federalismo come prova del fuoco per la maggioranza. Ribadisce poi, in una successiva intervista^[19], che il processo breve è una priorità dell'azione di governo, ed esprime adesione al testo

Senato. Al Ministro risponde con un duro comunicato^[20] l'Associazione Nazionale Magistrati, negando che il processo breve sia una vera priorità per la giustizia.

Ma i malesseri della maggioranza non consentono di mantenere l'intesa sul testo Senato, fortemente contrastato dalla nuova formazione politica FLI. In sede referente vengono apportate all'AC 3137 (già AS 1880) numerose e rilevanti modifiche^[21]. Vengono soppressi gli articoli 1, 4, 7, 8 e 9. E nell'art. 5 viene cancellata l'estinzione dei processi, sostituita con una mera segnalazione, che di per sé non reca sul processo effetti negativi diretti.

Ma il tema di alleviare il carico giudiziario per alcuni imputati eccellenti rimane nell'aria. Tra l'altro, è scoppiata con grande virulenza la questione dei costumi del presidente del consiglio e delle sue frequentazioni. La stampa ne viene inondata. Il clima dei lavori parlamentari cambia radicalmente. E dunque, dichiarata illegittima la legge 51/2010 con la sentenza della Corte costituzionale n. 23/2011, la prescrizione breve riprende quota, nella forma aggiornata di una prescrizione "più" breve volta unicamente agli imputati incensurati. Va ricordato che tale è il caso di Berlusconi, pure con una pregressa applicazione di prescrizione. Tanto da prefigurarsi la singolare ipotesi di un imputato beneficiario di prescrizione in quanto già beneficiario da prescrizione.

Ed è così che, nella imminenza della chiusura dei lavori della Commissione in sede referente, il relatore di maggioranza Paniz presenta un emendamento aggiuntivo^[22] al testo in esame, teso a sostituire il vigente art. 161 del codice penale^[23]. Articolo – quest'ultimo – introdotto dalla legge 251 del 2005, talvolta richiamata come "ex Cirielli", dal nome del deputato di AN presentatore della relativa proposta (AC 2055)^[24]. Il testo approvato dalla Camera era stato emendato dal Senato^[25] con l'introduzione di una disciplina – del tutto assente nella proposta originaria – segnata da forti riduzioni dei tempi di prescrizione per una vasta serie di reati. A seguito di ciò, il presentatore aveva ritirato la sua firma e aveva sul punto espresso voto contrario, motivando la sua decisione in Aula^[26]. Un disconoscimento di paternità avverso il testo modificato. Secondo l'opposizione, una novità volta a consentire il salvataggio di imputati eccellenti. Si era aperta una durissima polemica^[27].

L'emendamento Paniz reca una modifica all'art. 161 vigente non particolarmente estesa nella formulazione testuale. La norma in vigore accomuna gli imputati incensurati ai c.d. recidivi semplici nell'applicabilità di un limite massimo di un quarto all'aumento dei tempi di prescrizione. La proposta modificativa separa gli imputati incensurati dai recidivi semplici. Ai primi si applica un tetto massimo di un sesto all'aumento dei tempi di prescrizione. Quindi, un tempo più breve di quello oggi previsto, e un decorso della prescrizione anticipato. Il processo muore prima. I secondi vengono accomunati ad altre categorie di imputati, con l'applicazione del tetto massimo di un quarto, come in precedenza. Quindi, il solo effetto che la norma produce è attribuire all'imputato incensurato un regime più favorevole, per cui la prescrizione si determina in anticipo. Si prevede poi in via transitoria e a determinate condizioni l'applicazione ai processi in corso.

La polemica subito si apre in Commissione giustizia della Camera^[28]. È davvero singolare che il relatore – e presentatore dell'emendamento - Paniz ringrazi l'On. Di Pietro per avere con i suoi emendamenti ispirato la presentazione del suo. E che – prendendo atto dell'accusa per cui la sua proposta vuole favorire il Presidente del consiglio in uno dei processi a suo carico – argomenti la necessità di considerare che quel processo andrebbe comunque in prescrizione, anche a normativa vigente invariata. Il 22 marzo 2011 la Commissione tiene una seduta che si apre alle 9.40 e termina dieci ore più tardi. Tra l'altro, respinge tutti i subemendamenti alla proposta del relatore, ed approva l'emendamento presentato.

Il 28 marzo il testo è in Aula, e il relatore difende la sua scelta di limitare l'innovazione legislativa alla sola riduzione dei tempi di prescrizione per gli imputati incensurati^[29]. Il 6 aprile 2011 il CSM adotta una risoluzione sull'AC 3137^[30]. Si esprime apprezzamento per la soppressione del meccanismo di estinzione dei processi, e della norma transitoria di cui all'art. 9 del testo Senato, che avrebbe avuto pesanti effetti negativi. Si manifesta invece una grave preoccupazione per l'innovazione proposta di riduzione della prescrizione per i soggetti incensurati: "... è agevole pronosticare che l'impatto della modifica normativa da ultimo proposta sui processi in corso sarà notevole, atteggiandosi come una sostanziale amnistia, ... A ciò deve aggiungersi la preoccupazione per gli effetti negativi, a regime, sul

sistema penale indotti da una ulteriore riduzione dei termini di prescrizione inseriti per tutti i processi futuri, a causa della prevedibile inefficacia dell'azione penale per numerosi reati". Il CSM sottolinea in specie che la riduzione dei tempi di prescrizione non può che dar luogo ad un aumento delle prescrizioni dichiarate (attualmente circa 150.000 all'anno). Incentiva dunque atteggiamenti dilatori e allontana un impianto processuale finalizzato al rispetto dei principi della efficienza e della ragionevole durata del processo, permanendo invece l'idea che la prescrizione del reato possa fungere da sanzione della durata non ragionevole del processo. Una particolare preoccupazione si esprime poi per i reati di corruzione, per l'allargarsi in prospettiva di un'area di sostanziale impunità, tra l'altro in contrasto con norme sovranazionali che vincolano anche l'Italia.

Preoccupazioni del tutto condivisibili. Ma il 12 aprile 2011 il Ministro Alfano intervenendo nella discussione in Camera dei deputati difende il testo. In specie argomenta che l'impatto reale della norma in corso di approvazione si limita allo 0,2% dei processi^[31].

3. Prescrizione breve e processo lungo: l'intrinseca irragionevolezza di un legislatore schizofrenico.

Proprio l'argomentazione del Ministro Alfano aggrava i dubbi sulla norma. Un intervento legislativo che tocca un numero così ridotto di processi si spiega solo considerando che quella pur minima percentuale comprenda processi di particolare interesse. Magari, processi che vedono imputato il presidente del consiglio. Ma, oltre ad avvalorare il dubbio di una legge sostanzialmente *ad personam*, le percentuali fornite dal Ministro fanno anche emergere uno specifico dubbio di incostituzionalità.

Può mai essere conforme al principio di eguaglianza una regola che riguarda un numero così ridotto di processi? Ed in specie una regola che vuole applicarsi agli imputati incensurati, e tuttavia anche per questi – che sono oltre il 50% del totale - ad una percentuale minima? Perché il principio di eguaglianza sia osservato è necessario che i due universi di riferimento - quello dei soggetti cui la norma si applica e quello dei soggetti cui la norma non si applica – siano definiti in modo omogeneo nella composizione, e che la diversità del trattamento per gli elementi che compongono ciascun universo sia ragionevole e giustificata. Proprio le cifre fornite dal Ministro fanno immediatamente sorgere il sospetto che nella norma si nasconda una discriminatoria disparità di trattamento.

Nell'impianto legislativo, abbreviare la prescrizione per l'imputato incensurato vuole conferire a quell'imputato una situazione di vantaggio. O come forma di (perversa) premialità, perché è più elevata la probabilità che il giudizio vada a prematura morte. Ovvero come incentivo a una più sollecita conclusione del giudizio a suo carico. Per entrambi i punti di vista emergono elementi di irrazionalità e di ineguaglianza.

Incardinare la scelta legislativa sulla qualità di incensurato significa dare rilievo all'elemento soggettivo. Che le condizioni soggettive del reo possano avere rilevanza non è ignoto al diritto penale. La recidiva, semplice, reiterata o aggravata^[32], come la delinquenza, abituale, professionale o per tendenza^[33], possono condurre ad una sanzione diversificata. La scelta del legislatore è razionale, perché le condanne già subite dall'imputato certificano una specifica e qualificata pericolosità sociale che giustifica la sanzione più grave. L'elemento soggettivo può correttamente entrare a far parte sia dell'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato, sia della formazione del convincimento del giudice. E secondo i canoni di una consolidata giurisprudenza del giudice di costituzionalità, la misura dell'aggravamento rimane nell'ambito di un'ampia discrezionalità che viene riconosciuta al legislatore, con il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Quindi le condizioni personali dell'imputato bene possono aprire la via ad una sanzione aggravata. Ma possono anche aprire, per converso, un percorso di premialità. La legge 12 giugno 2003, n.134, porta da due a cinque anni il limite della pena detentiva concordata per la richiesta di patteggiamento. È il c.d. patteggiamento "allargato". Tale possibilità viene esclusa per i procedimenti "contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria". Dunque, l'elemento soggettivo è determinante. La condizione personale di recidivo, o delinquente abituale professionale o per tendenza impedisce *ex lege* all'imputato il conseguimento di un vantaggio.

Nella sentenza 219 del 2004^[34] la Corte costituzionale prende in esame numerose censure di incostituzionalità avanzate contro la legge. Rigetta le questioni sollevate, tra l'altro argomentando che "proprio le cautele adottate dal legislatore nel prevedere le ipotesi di esclusione oggettiva e *soggettiva* (corsivo aggiunto) in relazione alla gravità dei reati ed ai casi di pericolosità qualificata e la non operatività di importanti effetti premiali consentono di ritenere, alla luce della disciplina complessiva risultante dalle modifiche recate dalla legge n. 134 del 2003, che la scelta di ampliare l'ambito di operatività del patteggiamento, certamente rientrando nella sfera della discrezionalità del legislatore, non è stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole".

D'altronde, il vantaggio di una prescrizione abbreviata in relazione all'elemento soggettivo ha un precedente legislativo specifico. L'on. Paniz, relatore di maggioranza per l'AC 3137 e autore dell'emendamento volto a introdurre la prescrizione "più" breve per gli imputati incensurati, lo ricorda nell'Aula della Camera in sede di replica: "... questa distinzione per categorie è prevista dall'articolo 161 del codice penale. In cinque anni nessuno ha sollevato una questione di costituzionalità, in cinque anni nessuno ha detto niente; inutile tirare fuori oggi una presunta illegittimità costituzionale che nessuno ha mai prospettato fino a questo momento".

Il richiamo normativo è esatto: il vigente art. 161 del codice penale è stato introdotto dalla legge 251/2005 (ex Cirielli). È invece sbagliato che la legge non abbia subito alcuna contestazione. È vero il contrario.

Nella sentenza 324 del 2008^[35] La Corte costituzionale prende in esame numerose ordinanze che avanzano molteplici dubbi di costituzionalità sulla legge 251 del 2005. In specie, un'ordinanza del Tribunale di Salerno (sezione distaccata di Cava dei Tirreni) solleva questione sull'art. 6, commi 1 e 4, nella parte in cui assegna importanza prevalente allo *status* soggettivo del reo e non alla gravità oggettiva del fatto, prevedendo un prolungamento dei termini più cospicuo in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o per tendenza. Un'ordinanza del GIP del Tribunale di Padova solleva questione sull'art. 6, comma 5, nella parte in cui prevede che la maggior durata dei termini prescrizionali, in caso di atti interruttivi, sia determinata con riguardo alle ipotesi di recidiva, abitudine e professionalità nel reato, dunque in base a criteri meramente soggettivi. L'elemento soggettivo è quindi *ex se* sottoposto alla Corte come dubbio quanto alla costituzionalità. Ma la Corte sul punto non giunge a una decisione nel merito, perché dichiara le questioni inammissibili (punto 6 del considerato in diritto).

Argomenta la Corte che il *petitum* "è oscuro, ancipite e di difficile determinazione", e che questo di per sé conduce ad una manifesta inammissibilità. Non è chiaro, ad avviso della Corte, se i rimettenti chiedono di cancellare il tempo di prescrizione più lungo previsto per alcuni imputati, o estenderlo invece ad altri. In tale ultimo caso, in specie, osterebbe "il limite al sindacato di costituzionalità in *malam partem* delle norme penali"^[36].

È questo il passaggio decisivo nell'argomentazione della Corte. L'art. 6, comma 1, prevede un tempo di prescrizione più breve per gli incensurati e i recidivi semplici. A questa più breve durata La Corte riconosce il significato di un vantaggio per l'imputato: un elemento di premialità. Da questo infatti deriva che cancellare la norma che lo prevede sarebbe una decisione *in malam partem*.

La posizione viene poi ribadita nell'ordinanza 34/2009^[37]. La Corte ricorda che la prescrizione, inerendo al complessivo trattamento riservato al reo, è istituto di natura sostanziale e la relativa disciplina è soggetta al principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.. E che "tale principio, rimettendo al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, rende inammissibili pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non previsti, o, comunque, «di incidere in *peius* sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente, rientrano quelli inerenti la disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi".

In apparenza, è l'applicazione di una consolidata linea giurisprudenziale. Nella materia penale, la Corte riconosce al legislatore ampia discrezionalità. Una decisione *in malam partem* sostituirebbe la Corte al

legislatore nell'esercizio di quella discrezionalità, nella specie determinando una situazione di svantaggio a carico dell'imputato. Una via che la Corte ritiene preclusa.

Ma dove l'argomentazione della Corte deve necessariamente fermarsi? Portata alle sue ultime conseguenze, ne verrebbe che una norma penale di privilegio e *ad personam*, volta a consentire a uno o più soggetti determinati di tenere – sottraendosi a ogni sanzione - comportamenti proibiti a chiunque altro, non potrebbe essere mai essere dichiarata incostituzionale. In questi termini, l'argomento del limite in *malam partem* proverebbe troppo. E dunque dovremo ritenere che con quell'argomento si indichi il giusto obiettivo che la scelta della Corte non si sovrapponga ad un *corretto* esercizio della discrezionalità legislativa da parte del legislatore. Che dunque in premessa la scelta legislativa non sia per altro verso viziata di incostituzionalità. Sono le scelte legislative *possibili* quelle che la Corte può e deve rispettare, con un saggio esercizio di *self-restraint*. Ma non certo le scelte in principio precluse al legislatore perché lesive della Costituzione. E una pronuncia di incostituzionalità non dovrebbe essere letta come introduzione ad opera della Corte di una nuova e diversa prescrizione normativa. Quanto meno nel caso che la incostituzionalità dichiarata colpisse una previsione di specifico e mirato favore, dovrebbe essere letta come riespansione del nucleo precettivo proprio della fattispecie di più ampia portata. Espressione quindi di una volontà legislativa ricondotta nel corretto esercizio della discrezionalità.

E dunque la sentenza 324 del 2008 lascia aperta la domanda: può il legislatore collegare un tempo di prescrizione abbreviato alla qualità personale dell'imputato? È questa situazione assimilabile a quella della sanzione differenziata in rapporto a tale qualità (recidiva, delinquenza professionale, abituale o per tendenza), o del riconoscimento di elementi di premialità (patteggiamento allargato)?

Le situazioni non sono assimilabili. Una attiene alla funzione retributivo-sanzionatoria del processo. In questa, le condizioni personali dell'imputato vengono in rilievo come indice della pericolosità sociale, elemento ragionevolmente assunto nell'esercizio della potestà punitiva dello Stato. Ma la prescrizione breve – impedendo che si giunga alla pronuncia definitiva di merito - non colpisce tanto la funzione retributivo-sanzionatoria, ma piuttosto la funzione cognitiva del processo che è premessa indispensabile del momento sanzionatorio. Il cadere del termine di prescrizione preclude l'accertamento della verità dato dalla decisione di merito. Decisione e accertamento chiamati appunto a dare la misura della pericolosità sociale.

La funzione cognitiva del processo non è disponibile da parte del legislatore. In essa è il cuore del rendere giustizia, in quanto è sulla base dei suoi esiti che si giustifica l'esercizio della potestà punitiva dello Stato. E dunque il legislatore non può ragionevolmente, in chiave di premialità per condizioni soggettive dell'imputato sul quale quella funzione si svolge, introdurre elementi che rendano più difficile o impediscano il raggiungimento degli obiettivi che quella funzione si pone.

Rimane sulla legge 251/2005 un corposo dubbio di incostituzionalità per intrinseca irragionevolezza, che una pronuncia di inammissibilità non consente di dissolvere affrontando compiutamente il merito della questione. Potremo anche ricordare che la stessa Corte nella sentenza 393 del 2006^[38] adotta lo standard di intrinseca ragionevolezza per dichiarare la illegittimità parziale dell'art. 10, comma 3, della legge 251/2005, che disciplina in via transitoria l'applicazione ai processi in corso. La norma in questione lede infatti l'art. 3 Cost. in quanto limita in modo non ragionevole il principio della retroattività della legge penale più mite. Il vaglio dell'intrinseca ragionevolezza non era superato dall'originaria formulazione della norma. Sarebbe stato superato se la norma avesse inteso tutelare interessi di analogo rilievo rispetto a quelli soddisfatti dalla prescrizione (efficienza del processo, salvaguardia dei diritti dei soggetti destinatari della funzione giurisdizionale) o relativi a esigenze dell'intera collettività connesse a valori costituzionali. La posizione della Corte è poi ribadita nella sentenza n. 72 del 2008^[39] e nell'ordinanza n. 343 del 2008^[40].

Il dubbio di intrinseca irragionevolezza si ripercuote oggi sulla prescrizione breve per gli incensurati introdotta nell'AC 3137, cui bene si applicano le considerazioni svolte fin qui. Aggravato dal fatto che la nuova e più favorevole regola si applica esclusivamente agli incensurati, che nella legge oggi vigente sono assimilati ai recidivi semplici. Nell'AC 3137 questi sono, invece, accomunati a recidivi reiterati e aggravati, nonché a delinquenti abituali, professionali e per tendenza. Lasciando aperta la via

ad un dubbio di incostituzionalità anche sotto il profilo della disparità di trattamento. Ed è bene ricordare che tale censura può coesistere con quella di intrinseca irrazionalità: v. ad es. la sentenza 390 del 2007^[41] (punto 5.5 del considerato in diritto).

In ogni caso, il dubbio di intrinseca irragionevolezza non riceve una conclusiva risposta nella giurisprudenza costituzionale. E può invece trovare sostegno anche in altra prospettiva.

Mentre l'Aula della Camera discute la prescrizione breve, prende corpo nella Commissione Giustizia del Senato una iniziativa che subito merita l'emblematica etichetta di "processo lungo" o "ingolfi-processi". Sono in discussione due disegni di legge in materia di applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, di cui uno già approvato dalla Camera dei deputati. Viene presentato dal sen. Mugnai un emendamento^[42] che modifica gli artt. 190, 238-*bis*, 438 e 495 del codice di procedura penale. L'effetto della proposta è quello di ampliare la possibilità di presentare liste di testimoni, parallelamente riducendo il potere del giudice di respingere le richieste "superflue", non necessarie all'accertamento della verità. Inoltre, le sentenze irrevocabili non possono essere utilizzate come prova dei fatti in esse accertati, che dovranno dunque essere oggetto di nuovo accertamento. Una norma transitoria dispone che le nuove regole non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.

È di immediata evidenza che la norma proposta prolungherebbe in misura non predeterminata, ma potenzialmente molto ampia, i tempi di giudizio. Ancora una volta tra gli effetti prevedibili si scorge la fine annunciata di un processo (Mills) che riguarda il Presidente del consiglio. Ma le conseguenze sono di vasta portata, perché si apre la via a comportamenti strumentali e dilatori. È un passo verso la paralisi della giustizia penale. Un magistrato di vasta esperienza come Giancarlo Caselli, in una intervista, fa il caso – di scuola, ma non troppo – di un reato commesso allo stadio, in ordine al quale si compili una lista di migliaia di spettatori/testimoni, identificabili attraverso la tessera del tifoso^[43]. Un processo destinato a sicura morte, se il giudice non ha il potere di ridurre quella lista alla misura effettivamente necessaria all'accertamento della verità.

Un legislatore schizofrenico? Oggettivamente, sì. Da un lato si abbreviano termini di prescrizione, per la rapidità del giudizio. Dall'altro si apre la via ad azioni dilatorie che potrebbero agevolmente cercare una perversa sinergia con i termini brevi, per impedire al processo di arrivare alla sua fisiologica conclusione. Ovviamente, secondo i critici la schizofrenia scompare considerando che entrambe le norme puntano – per vie diverse – a sollevare il Presidente del consiglio dai suoi guai giudiziari. Ma la contraddizione rimane, e non può essere sanata attraverso i normali strumenti ermeneutici. E la domanda è se abbia un rilievo per il costituzionalista, ovvero rimanga confinata nell'ambito del confronto politico e parlamentare.

Qualunque ordinamento giuridico presume la armonica componibilità delle norme che di esso fanno parte. La contraddizione insanabile non può essere consentita. Certo, può essere un'anomalia inattesa che il legislatore voglia consapevolmente introdurla nel sistema. Ma alla fine non rileva che sia consapevole e voluta, o accada per caso. La contraddizione insanabile si traduce comunque – quand'anche non ci fossero altri specifici profili di incostituzionalità – in una intrinseca irragionevolezza. Dunque, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, che in questa prospettiva svolge la funzione di una vera e propria norma di chiusura.

Questa sarebbe conclusione ovvia per una legge che recasse all'articolo uno la prescrizione breve, e all'articolo due il processo lungo. Ma nulla cambia nel caso di due distinte leggi, separatamente approvate in momenti diversi. In tale ipotesi, l'una sarà indizio significativo che la contemporanea esistenza nel sistema dell'altra genera una intrinseca irragionevolezza, superabile solo con la scomparsa di una delle due. Dipenderà dal concreto operare dei controlli di costituzionalità – dalla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica alla sentenza della Corte costituzionale – quale delle due sarà cancellata dal sistema normativo.

Incurante di questo groviglio di contraddizioni, il legislatore avanza nell'iter sia per la prescrizione breve che per il processo lungo. La Commissione giustizia del Senato affronta quest'ultimo tema in

sede referente il 6 aprile 2011. Le opposizioni argomentano che l'emendamento Mugnai è estraneo al testo in discussione, e che dunque avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; censurano la natura di legge *ad personam*; e sottolineano gli effetti di paralisi sul processo penale. La Commissione approva il testo Mugnai^[44]. Il 13 aprile 2011 l'Aula della Camera arriva al voto finale sulla prescrizione breve. Nelle dichiarazioni di voto delle opposizioni^[45] si richiama il rischio di porre nel nulla molti processi per gravi reati, che hanno colpito l'opinione pubblica. Ripetutamente si richiama la natura di legge *ad personam*. Ed è ricorrente l'argomento della incostituzionalità. Si censura, tra l'altro, anche la natura di amnistia mascherata, e della conseguente violazione dell'art. 79 Cost.

Invero, tra gli argomenti di una possibile incostituzionalità, questo è il più debole. La questione era stata già sollevata da più parti per la riduzione dei tempi di prescrizione recata dalla ex-Cirielli. Nella già citata sentenza 324/2008 la Corte rigetta, richiamando la sua precedente giurisprudenza e sottolineando la diversità tra le fattispecie^[46]. Una posizione da condividere, anche se all'apparenza può sembrare formalistica. È ben vero che con la riduzione del tempo di prescrizione lo Stato comunque rinuncia alla sua pretesa punitiva per una serie più o meno ampia di comportamenti penalmente illeciti. Ma a voler accettare l'argomento dell'equivalenza sostanziale tra prescrizione e amnistia nessuna riduzione dei tempi della prima, per quanto ridotta o sorretta da ragionevolezza, potrebbe aversi al di fuori dello speciale procedimento di cui all'art. 79 Cost.. E questa è una conclusione inaccettabile.

Dunque, nessuna violazione dell'art. 79. Ma la valenza politica dell'argomento rimane tutta. Al momento del voto un gruppo di deputati espone cartelli che richiamano i processi destinati a finire nel nulla^[47]. L'Aula approva con 314 voti favorevoli e 296 contrari. Il risultato è reso possibile dal mercato di parlamentari e dalla transumanza di non pochi verso la maggioranza in difficoltà, in cambio della promessa di incarichi di governo o di altra natura. La vicenda ha occupato per settimane le pagine della stampa nazionale, ed offre una prova indiscutibile e impietosa della gravissima crisi che ha colpito il sistema politico e istituzionale. La questione giustizia è il punto emergente e visibile di un degrado profondo e pervasivo.

* Questo saggio è destinato agli *Scritti in onore di Valerio Onida*, ed. Giuffrè, di prossima pubblicazione. È altresì confluito nel Cap. II, par. 4, 5 e 6 del mio lavoro monografico *La Costituzione e la giustizia dei potenti*, Scriptaweb, Napoli, 2011.

[1]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=262>

[2]<http://www.camera.it/parlam/leggi/081241.htm>

[3]<http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=213&datagu=2010-04-08&redaz=010G0076&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20110426>

[4]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=023>

[5]<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00479405.pdf>

[6]<http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/politica/giustizia-14/alfano-riforma/alfano-riforma.html>

[7]<http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/politica/giustizia-15/ghedini-legge/ghedini-legge.html>

[8]http://www.governo.it/Presidenza/normativa/L23ago1988_400.pdf

[9] <http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/politica/giustizia-14/prescrizione-quirinale/prescrizione-quirinale.html>

[10] <http://www.repubblica.it/2009/10/sezioni/politica/giustizia-14/berlusconi-vespa/berlusconi-vespa.html>

[11] <http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/politica/giustizia-15/premier-camere/premier-camere.html>

[12] <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00444659.pdf>

[13] <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/010891.htm>

[14] V. ad es. tra le molte pronunce Lefevre c. Italie, n° 34871/02, 2 marzo 2010 <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Italie%20%2034871/02&sessionid=70166271&skin=hudoc-fr>

Per una rassegna delle pronunce v. l'*Osservatorio* nel sito della Camera dei deputati http://www.camera.it/422?europa_estero=127

[15] Sulla irragionevolezza di recente, per profili diversi, Corte cost., 151, 137 e 11 del 2009, 432 e 335 del 2008:

<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=151>

<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=137> <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=011>

<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=432>

<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=335>

[16] <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1996&numero=353>

In una fattispecie che presentava il rischio dell'uso dilatorio di strumenti processuali, la Corte afferma che il "possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità delle norme processuali. Pienamente libero nella costruzione delle scansioni processuali, il legislatore non può tuttavia scegliere, fra i possibili percorsi, quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attività processuale".

[17] <http://www.csm.it/circolari/091214P.pdf>

[18] http://archiviostorico.corriere.it/2010/agosto/07/Alfano_federalismo_processo_breve_prova_co_9_100807002.shtml

[19] http://www.corriere.it/politica/10_agosto_28/fondi-straordinari-sul-processo-breve-antonietta-calabro_458f0a3a-b27b-11df-8a2a-00144f02aabe.shtml

[20] http://www.corriere.it/politica/10_agosto_28/anm-idv-attacco-alfano_3a108c5a-b2bd-11df-8a2a-00144f02aabe.shtml

[21] http://www.camera.it/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0046790.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/camera/browse/126%3FPDL%3D3137%26leg%3D16%26tab%3D2%26stralcio%3D%26navette%3D

[22] Emendamento 4.0.200

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

“Art. 4-bis.

(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge è già stata pronunciata sentenza di primo grado.

Il relatore.

[23] Art. 161, comma 2, c.p.

Effetti della sospensione e della interruzione

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105”.

[24]http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0021180.pdf

[25]http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0076160.pdf

[26]http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/framevar.asp?sedpag=sed702/s170.htm|STito1o22%2045

“Presidente.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

Edmondo Cirielli. Presidente, intervengo per annunciare il mio voto contrario a questo articolo e per spiegarne le ragioni. Come è noto, l'inserimento all'interno della mia proposta, che parlava di recidiva e di circostanze attenuanti, della riforma organica della prescrizione mi ha portato a ritirare la firma dalla stessa. Era chiaro che non si trattava di una pregiudiziale ideologica contro una riforma sulla prescrizione e contro il principio della ragionevole durata del processo, un principio che condivido in astratto, che d'altronde discende chiaramente dalla riforma del giusto processo che la sinistra ha approvato. Né mi potevo e mi voglio confondere con un'opposizione che ritengo strumentale, perché gridare ad un'amnistia mascherata quando si vuole quella vera mi sembra assai strano. D'altro canto, non posso votare a favore, a maggior ragione oggi che vi è stata questa modifica che tende a trasformare la norma contro una persona, come è stato da più parti detto, perché io ero e sono contrario al fatto che nella mia proposta di legge sulla recidiva sia stata inserita la prescrizione. Peraltro, riconosco ai colleghi di maggioranza e di opposizione, nonché ai senatori di avere ampiamente modificato questa norma e di averla resa per tanti versi anche più austera dell'attuale normativa sulla prescrizione. Rimane l'idea di fondo che le due materie non dovessero essere trattate insieme, che la mia fosse una proposta diversa e che, quindi, si potesse presentare una proposta di legge autonoma sulla riforma della prescrizione. Ovviamente, da questo punto di vista, nella fattispecie la commistione delle due materie non mi può che spingere a votare in senso contrario all'articolo 6”.

[27]<http://www.repubblica.it/2005/j/sezioni/politica/giuscir/giuscir/giuscir.html>

[28]http://www.camera.it/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/dati/leg16/lavori/bollet/201103/0322/pdf/02.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/210%3FslAnnoMese%3D201103%26slGiorno%3D22

[29]<http://www.camera.it/412?idSeduta=0453&resoconto=stenografico&indice=cronologico&tit=00070&fase=#sed0453.stenografico.tit00070.sub00010>

[30]<http://www.csm.it/PDFDinamici/PRESCRIZIONE BREVE.pdf>

[31]<http://www.camera.it/412?idSeduta=0462&resoconto=stenografico&indice=cronologico&tit=00110&fase=#sed0462.stenografico.tit00110.sub00010.int01290>

“In base al dato quinquennale in Italia si prescrivono, in media, ogni anno circa 170 mila procedimenti penali, quindi 466 al giorno.

Ai fini della corretta valutazione di impatto della norma attualmente in discussione, che modificherebbe i termini della prescrizione, occorre tuttavia tenere conto di due circostanze: la prima è che essa riguarderebbe solo i processi di primo grado e le prescrizioni in primo grado sono state circa 125 mila nel 2009; la seconda è che il beneficio riguarda solo gli imputati incensurati, che in base ai dati del casellario giudiziario sono in media il 55 per cento sul totale dei condannati. Se si applicano queste considerazioni alla stima di impatto quantitativa che è circolata in questi giorni, allora è corretto dire che i processi penali a rischio diventano circa lo 0,2 per cento, mentre ogni anno si prescrivono in media il 5 per cento dei procedimenti totali aperti, che sono attualmente tre milioni e 290 mila in tutti i gradi di giudizio. Si tratta quindi dello 0,2 per cento.

Sempre sul dato delle prescrizioni si osservi come circa 100 mila delle prescrizioni annuali avvengano già in fase di indagini preliminari con richiesta al GIP. In altre parole, la maggior parte delle prescrizioni si consuma, di fatto, già in fase di indagini, ancor prima del dibattimento, per una selezione di gravità dei reati operata dai pubblici ministeri. Sulla base di questa prassi sono i processi meno importanti che vengono lasciati indietro e sui quali più probabilmente agisce il termine della prescrizione.

La domanda concreta dovrebbe essere, dunque, un'altra e cioè non quanti sono i processi a rischio prescrizione, ma quanti, tra questi processi a rischio prescrizione, non si sarebbero prescritti se il Parlamento non avesse approvato la norma che tende oggi ad approvare. Questo è il punto ! ... La quotidiana esperienza giudiziaria insegna che pochi di questi processi sarebbero giunti alla meta dell'ultimo grado di giudizio. In realtà anche quei pochi che fossero riusciti a superare la barriera del primo grado, sarebbero andati incontro alla prescrizione nei successivi gradi di giudizio e questo anche in considerazione della durata media del processo di appello, che è più del doppio rispetto a quella di primo grado”.

[32] Art. 99 c.p. Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (recidiva semplice). La pena può essere aumentata fino alla metà: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi. Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

[33] Art. 102 cp. È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive

Art. 103 cp. Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 105 cp. Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente, o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 108 cp. È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non previsto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice ⁽¹⁾, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole. La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.

[34]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2004&numero=219>

[35]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=324>

[36] “6. – Del pari inammissibili sono le questioni sollevate, rispettivamente, dal Tribunale di Salerno (sezione distaccata di Cava de' Tirreni) in merito all'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui assegna importanza prevalente allo *status* soggettivo del reo e non alla gravità oggettiva del fatto, prevedendo un prolungamento dei termini più cospicuo in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o per tendenza, e dal GIP del Tribunale di Padova in ordine all'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede che la maggior durata dei termini prescrizione, in caso di atti interruttivi, sia determinata con riguardo alle ipotesi di recidiva, abitualità e professionalità nel reato, dunque in base a «criteri meramente soggettivi».

Entrambe le questioni presentano un *petitum* oscuro, ancipite e di difficile determinazione, che già di per sé è causa di inammissibilità delle stesse. Non è chiaro, infatti, se i rimettenti vogliano censurare la norma nella parte in cui determina, per i soli recidivi, un allungamento dei termini di prescrizione o se, al contrario, ritengono che l'allungamento previsto per i recidivi, in caso di atti interruttivi, debba essere esteso a tutti.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che «il carattere oscuro, ancipite e indeterminato del *petitum* rende la questione manifestamente inammissibile» (*ex plurimis*, ordinanze n. 187 del 2004 e n. 210 del 2002; con riguardo alle questioni prospettate in forma ancipite, ordinanze n. 363 del 2005 e n. 382 del 2004).

Vi sono comunque ulteriori, specifici motivi di inammissibilità, qualsiasi interpretazione si voglia dare alla censura dei rimettenti.

Nel primo caso, infatti, la questione prospettata non rilevarebbe nei giudizi *a quibus*, in quanto a nessuno degli imputati è stata contestata la recidiva, sicché i rimettenti non sono chiamati a dare applicazione alla norma nella parte dagli stessi ritenuta irragionevole.

Nella seconda ipotesi, invece, avendo la censura di irragionevolezza lo scopo di estendere ai non recidivi gli effetti di allungamento dei termini di prescrizione dei reati prevista per i recidivi in caso di atti interruttivi, troverebbe nuovamente applicazione il limite al sindacato di costituzionalità *in malam partem* delle norme penali”.

[37]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=034>

[38]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2006&numero=393>

[39]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=072>

[40]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=343>

[41]<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2007&numero=390>

[42]<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=529504>

Emendamento 1.0.1 (Mugnai)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5 dopo le parole: "può subordinare" sono aggiunte le seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 190 in quanto applicabile".

2. All'articolo 190 del codice di procedura penale, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L'imputato ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d'ufficio".

3. All'articolo 190 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo la parola: "revocati" sono aggiunte le seguenti: "nei casi consentiti dalla legge".

4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: "comma 1" sono soppresse.

5. All'articolo 495 del codice di procedura penale, al comma 4, dopo le parole: "che risultano superflue" sono aggiunte le seguenti: "e manifestamente non pertinenti salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte".

6. All'articolo 238-*bis* del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis* resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza.

7. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado».

[43] <http://www.youtube.com/watch?v=JEZmSq8owkM>

[44]<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=530087>

[45]<http://www.camera.it/dati/leg16/lavori/stenografici/sed463/pdfs007.pdf>

<http://www.camera.it/dati/leg16/lavori/stenografici/sed463/pdfs008.pdf>

[46] “Questa Corte in più occasioni ha ribadito che l'amnistia (al pari dell'indulto) è una particolarissima causa d'estinzione dei reati (misura di clemenza generalizzata) che incide «soltanto sulla punibilità, principale ed "accessoria", sull'applicabilità delle misure di sicurezza, e sulle obbligazioni civili per l'ammenda relative ai fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla proposta di delegazione» mentre gli «effetti penali ("e non") determinati dalla legge incriminatrice permangono, invece, tutti, intatti, in relazione a tutti i fatti, precedenti e successivi, non rientranti nel periodo beneficiato» (sentenza n. 369 del 1988).

È del tutto evidente che la norma che abroga o riformula una norma incriminatrice o una ipotesi di estinzione del reato, quale la prescrizione, non presenta alcuna delle caratteristiche proprie dei provvedimenti di amnistia, prima fra tutte l'efficacia limitata nel tempo, essendo invece destinata a disciplinare in via stabile tutti i fatti successivi alla sua entrata in vigore, salvo gli effetti retroattivi più favorevoli al reo derivanti, peraltro, dall'operatività della regola generale.

Risulta del tutto inconferente, pertanto, il richiamo all'istituto dell'amnistia”.

[47] <http://www.youtube.com/watch?v=jmCtk351RQY>